

Il sistema delle circostanze aggravanti nei reati contro il patrimonio culturale: una occasione mancata



di Francesco Mazza

Professore a c. di Diritto penale
nell'Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale

It

La legge 9 marzo 2022, n. 22 ha cristallizzato all'interno del Codice Rocco un nuovo Titolo di reati (VIII-bis) denominato "Dei Delitti contro il patrimonio culturale". L'odierno legislatore, ancora una volta sciatto e neghittoso, ha operato una traslazione delle fattispecie più gravi contenute nel D.lgs n. 42/2004, il c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio. Un grande impulso in materia è stato fornito invece dalla Convenzione del Consiglio d'Europa svoltasi a Nicosia il 19 maggio 2017, entrata in vigore a livello internazionale il 1 aprile 2022 e ratificata con la legge 21 gennaio 2022, n. 6. L'art. 518 sexiesdecies c.p. prevede quattro ipotesi circostanziali aggravanti speciali ad effetto speciale, proprio in attuazione dell'art. 15 della Convenzione di Nicosia e dal precedente art. 14 che invoca la adozione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che devono tener conto della gravità del reato.



Delitti patrimonio culturale – Convenzione di Nicosia – Circostanze aggravanti.

Eng

The law No. 22 of March 9, 2022 has introduced a new section of offenses (section VIII-bis) titled "Offenses against cultural heritage" into the Italian Criminal Code. The lawmaker, once again sluggish and indecisive, has transferred into it the most serious offenses contained in the Legislative Decree No. 42/2004, known as the Code of Cultural Heritage and Landscape. A significant push in this matter, however, has been provided by the Council of Europe Convention held in Nicosia on May 19, 2017, which entered into force internationally on April 1, 2022, and was ratified by Law No. 6 of January 21, 2022. Article 518 sexiesdecies of the Criminal Code establishes four specific aggravating circumstances with a special effect, precisely to implement Article 15 of the Nicosia Convention and the previous Article 14, which called for the adoption of effective, proportionate, and dissuasive sanctions taking into account the seriousness of the offense.



Offenses against cultural heritage – Nicosia Convention – Aggravating circumstances.

Sommario

1. La adesione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali e le previsioni contenute nell'art. 518 sexiesdecies cod. pen.; 2. Il danno di rilevante gravità; 3. La aggravante dell'esercizio di una attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria; 4. Il fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio; 5. I nodi problematici dei delitti contro il patrimonio culturale realizzati nella forma associativa di cui all'art. 416 cod. pen.

1. L'adesione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali e le previsioni contenute nell'art. 518 sexiesdecies cod. pen.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali (*Convention on Offences relating to Cultural Property*), fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 (entrata in vigore in sede internazionale il 1 aprile 2022) ed alla quale è stata data piena ed intera esecuzione dalla legge 21 gennaio 2022, n. 6, ha lo scopo enunciato nel suo art. 1 di prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta di quei beni rendendo reati determinati comportamenti, di rafforzare l'attività di prevenzione e la reazione del sistema penale in tale materia e di promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale nella lotta contro condotte che aggrediscono il patrimonio mondiale culturale e naturale al fine di adeguatamente proteggerlo anche attraverso l'adozione di misure preventive.

All'art. 15 del capitolo II della anzidetta Convenzione, espressamente dedicato al diritto penale sostanziale (cui segue il capitolo III, riguardante i profili processuali ed amministrativi della materia), è stabilito che ciascuna Parte aderente provveda "affinché le seguenti circostanze, nella misura in cui esse non facciano già parte degli elementi costitutivi del reato, possano essere prese in considerazione (...) come circostanze aggravanti nella determinazione delle sanzioni relative ai reati di cui alla presente Convenzione" in quanto situazioni ritenute meritevoli di una più severa reazione punitiva. Si tratta in particolare di quattro ipotesi così indicate: a). Il reato è stato commesso da persone che abusano della fiducia loro riposta in qualità di professionisti; b). Il reato è stato commesso da un funzionario pubblico incaricato della conservazione o della protezione di beni culturali mobiliari o immobiliari, se si è intenzionalmente astenuto dallo svolgere correttamente le proprie funzioni con il fine di ottenere un vantaggio o una prospettiva indebita; c). Il reato è stato commesso nell'ambito di una organizzazione criminale; d). L'autore è stato precedentemente condannato per uno dei reati di cui alla presente Convenzione".

L'art. 518 *sexiesdecies* comma primo cod. pen., introdotto con l'art. 1 comma primo lett. b) della legge 9 marzo 2022, n. 22, ha previsto in parziale attuazione di quanto richiesto dal citato art. 15 della Convenzione di Nicosia e dal precedente art. 14, che invoca la adozione di "sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive che tengano conto della gravità del reato", quattro ipotesi circostanziali aggravanti in presenza delle quali, con riferimento soltanto alle fattispecie contemplate dal nuovo titolo VIII *bis* del libro secondo del codice penale dedicato ai "delitti contro il patrimonio culturale" (e con esclusione, quindi, della fattispecie contravvenzionale inserita con l'art. 707 *bis* dall'art. 1 comma primo lett. c) della stessa legge 9 marzo 2022, n. 22) viene disposto un aumento della pena da un terzo alla metà. Si è, dunque, al cospetto di circostanze aggravanti speciali ad effetto speciale rispetto alle quali si pongono tra l'altro questioni di compatibilità-incompatibilità con alcune circostanze aggravanti comuni, con le circostanze generiche di cui all'art. 62 *bis* cod. pen. (in particolare riguardo alla gravità del fatto ed alla contestata recidiva) e con la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* cod. pen.

Delle quattro ipotesi circostanziali contemplate dall'art. 15 della Convenzione di Nicosia non viene presa in considerazione dall'art. 518 *sexiesdecies* cod. pen. quella descritta nella lettera d) in quanto ritenuta ricadente nella disciplina in vigore dell'istituto della recidiva nelle sue varie forme che lo caratterizzano (artt. 99 e segg. cod. pen.), mentre è stata aggiunta la fattispecie dell'aver cagionato "un danno di rilevante gravità". Tutte tali circostanze si applicano ai reati previsti "dal presente titolo" (VIII *bis*), formula che ha sostituito l'originaria dizione la quale si riferiva invece al reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici.

2. Il danno di rilevante gravità

Sebbene non prevista espressamente dalla citata Convenzione, la prima ipotesi aggravante delineata dall'art. 518 *sexiesdecies* comma prima n. 1 cod. pen. riguarda appunto l'aver cagionato "un danno di rilevante gravità", avente quindi chiaramente natura oggettiva.

Tale circostanza è modellata sullo stampo di quella descritta nell'art. 61 n. 7 cod. pen., ossia nell'aver "nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa un danno di rilevante gravità", al cui riguardo esiste una vasta casistica giurisprudenziale e dottrinale elaborata nel corso dei lunghi anni della sua vigenza ormai plurisecolare. A questa può chiedere ed attingere lumi l'interprete, ma occorre tener ben presente che la nota comune alle due citate formule normative è integrata soltanto dal lemma "rilevante gravità" del danno, mentre sussistono notevoli divergenze testuali: si pensi alla stessa nota del danno qualificato soltanto nella versione codicistica come "patrimoniale", ove si rinviene anche il riferimento all'averlo cagionato alla "persona offesa dal reato", locuzione invece assente dall'enunciato di cui al n. 1 comma primo dell'art. 518 *sexiesdecies* cod. pen.. Ne deriva che nella materia *de qua* un valido supporto lo si può rinvenire unicamente in relazione alla locuzione "rilevante gravità" riferita genericamente al "danno" (che comprende sia quello emergente che il lucro cessante) recato non esclusivamente al soggetto passivo "persona offesa dal reato". Occorre, quindi, rapportarsi con prudenza, al momento della consumazione dell'illecito, ad un criterio misto oggettivo-soggettivo, ossia che tenga conto in via principale della entità obiettiva del danno (il cui concetto va dematerializzandosi) da stabilirsi in base a valutazioni della generalità dei consociati ed in via sussidiaria sulla scorta della situazione non solo economica della vittima.

Non tutti questi principi, persino non sempre pacifici, possono trovare però applicazione nell'esegesi della circostanza aggravante in esame: in primo luogo perché la eterogeneità dei beni tutelati dalle nuove norme fa sì che alcune loro categorie possano essere possedute anche da privati ed avere, quindi, per essi un valore affettivo non facilmente determinabile, così come se di appartenenza allo Stato anche un privato cittadino potrebbe subire un danno non solo di immagine, ma anche economico in quanto identitari di un certo territorio o di una data cultura.

Ulteriori problematiche attengono alla mancanza nella materia in discorso di parametri obiettivi di valutazione (specialmente riguardo ad alcuni beni culturali indicati in modo eterogeneo dalla novella del 2022) cui il giudice nella quantificazione del danno possa rapportarsi, finendo così con l'essere rimesso all'apprezzamento degli organi amministrativi competenti per le diverse categorie di quei beni. Si pensi, ad esempio, ad un frammento di un bucchero etrusco o di una anfora romana che rappresenta per il suo proprietario un significativo ricordo di famiglia illecitamente sottrattogli o irrimediabilmente danneggiato, così da recargli un danno soggettivo di rilevante gravità ed invece insignificante per lo Stato, con i suoi evidenti riflessi processuali in ordine alla ammissibilità della costituzione di parte civile nel relativo giudizio penale.

In tale delicata materia, anche alla luce del sistema penale previgente, deve comunque essere apprezzato nella giusta dimensione il valore che rappresentano i documenti nei quali un popolo ritrova il suo passato e riconosce nei secoli "la continuità della nazione, i caratteri che la differenziano dalle altre genti, la sua storia e la sua gloria", i quali si

esprimono anche “nelle opere d’arte, negli aspetti artistici in cui si concreta un bene spirituale che appartiene a tutti”.

Una più attenta e raffinata formulazione della circostanza in esame attraverso l’uso di segni linguistici adeguati, anche in vista di un opportuno coordinamento con la citata aggravante comune, avrebbe in gran parte risolto le problematiche sopra accennate al fine di delimitare il loro ambito applicativo in relazione a condotte aventi ad oggetto tutte la eterogenea griglia dei beni tutelati dal titolo VIII *bis* del libro secondo del codice penale. È però evidente che ove, ad esempio, fosse sottratto o danneggiato un bene culturale non inquadrabile in quella griglia – da ritenersi non esaustiva – scatterebbe eventualmente la aggravante comune di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen.: non a caso si è autorevolmente affermato che il legislatore nostrano fa uso di un lessico privo di correttezza e soprattutto di uniformità, segno palese di una “imperante sciattezza” nella tecnica di redazione delle norme.

3. L’aggravante dell’esercizio di una attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria

La seconda circostanza aggravante prevista dall’art. 518 *sexiesdecies*, comma primo, n. 2, contempla l’ipotesi del reato di cui al citato titolo VIII *bis* commesso “nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria”.

Viene in tal modo riproposta in parte la aggravante speciale ad effetto comune preveduta dall’abrogato art. 178 comma secondo del d. lgs. 27 gennaio 2004, n. 42 che testualmente stabiliva, con esclusivo riferimento al delitto di contraffazione di opere d’arte, un aumento di pena (sino ad un terzo) se i fatti descritti nel suo primo comma “sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale”, cui conseguiva in caso di sentenza di condanna l’interdizione contemplata dall’art. 30 cod. pen.

La *ratio* di tale aggravante soggettiva è facilmente individuabile, anche alla luce della dizione contenuta nell’abrogato art. 178 comma secondo sopra citato, nella esigenza di perseguire più severamente il soggetto che viola la fiducia riposta in chi esercita una attività professionale, commerciale (anche al di fuori di un esercizio commerciale), bancaria o finanziaria. Suscita, invece, perplessità l’ampliamento enumerativo (casistico o tassativo?) delle attività sottoposte al maggior rigore della legge penale in quanto quelle commerciali, bancarie e finanziarie sono di certo attività professionali (e quindi l’0esemplificazione risulta equivoca) ed a maggior ragione se si riflette che proprio il secondo comma dello stesso art. 518 *sexiesdecies* cod. pen. stabilisce la pena accessoria della interdizione di cui all’art. 30 cod. pen. se i reati previsti dal titolo VIII *bis* sono commessi nell’esercizio di una attività professionale o commerciale, e non già quando sono realizzati nell’esercizio di una attività bancaria o finanziaria. Trattasi di una evidente illogica diversità di trattamento che non può essere sanata in via interpretativa essendo ciò vietato dal dover rispettare il principio di stretta legalità.

La dizione “nell’esercizio di una attività” impone poi che il soggetto che ha commesso alcuno dei fatti previsti dal titolo VIII *bis* non solo sia munito delle relative autorizzazioni amministrative, ma anche che la condotta venga spesa durante lo svolgimento di quelle attività espressamente previste (resta in chiaroscuro la figura del mero intermediario occasionale), configurandosi così una aggravante a tempo circoscritto, come previsto, ad esempio, nell’art. 515 cod. pen. che punisce la frode “nell’esercizio di una attività commerciale”.

4. Il fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

Il numero 3 dell’art. 518 *sexiesdecies*, comma primo, cod. pen. prevede un’altra ipotesi aggravante quando uno dei reati contemplati nel titolo VIII *bis* è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili.

Difformemente da quanto stabilito nel precedente numero 2 non si fa più riferimento al momento in cui la condotta viene spesa dal soggetto qualificato: non è, infatti, replicata la formula “nell’esercizio di una attività”, sicché appare irrilevante che uno dei reati di cui trattasi si sia realizzato durante lo svolgimento delle funzioni ricoperte o del servizio prestato. E’ sufficiente, quindi, che la condotta penalmente rilevante venga spesa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio purché preposto alla conservazione o alla tutela dei beni culturali mobili o immobili protetti dalle nuove norme introdotte con la legge 9 marzo 2022, n. 22. Tale puntualizzazione relativa alla posizione del “preposto” fa sì che resta escluso dalla applicazione della aggravante il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che svolga compiti di valorizzazione, ossia di promozione o sponsorizzazione di quei beni, funzione ben diversa da quelle tipizzate nella previsione in esame (conservazione e tutela).

Per le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio l’interprete può avvalersi delle elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali maturate nell’esegesi degli artt. 357 e 358 cod. pen., nella formulazione attualmente vigente, spesso percepita in una prospettiva di sostanziale continuità con quella abrogata, ma che ha lasciato irrisolte alcune problematiche relative, ad esempio, al funzionario di fatto ed al funzionario comunitario. Con riferimento alla prima figura si è rafforzata nel tempo la sua concezione oggettiva, mentre l’approfondimento delle note che caratterizzano la seconda ha accentuato il profilo funzionale-oggettivo, vale a dire il dato obiettivo della prestazione di un pubblico servizio.

È stato osservato che la aggravante in esame avrebbe dovuto contemplare tra i soggetti di riferimento anche la figura dei privati concessionari e coloro i quali svolgono semplici compiti di custodia. Un ulteriore profilo problematico si determinerebbe poi sul piano pratico quanto al rapporto tra la più favorevole per il reo fattispecie di appropriazione indebita di beni culturali *ex art. 518 ter* cod. pen., cui acceda la circostanza in esame, ed il reato di peculato, assai più grave non solo relativamente al profilo edittale, ma anche per l’applicazione di pene accessorie.

Il quadro sanzionatorio che affiora dalla lettura delle nuove disposizioni è visibilmente sperequato ed appesantito oltre ogni ragione, in violazione del principio di proporzionalità anche per la presenza delle circostanze aggravanti di cui all’art. 518 *sexiesdecies* cod. pen., che concorrono con quelle comuni previste dall’art. 61 cod. pen. e soltanto temperabile in sede di bilanciamento *ex art. 69* cod. pen. (coniato anche in vista di temperare il rigore punitivo di non pochi reati), il che è accaduto non solo per la mancanza di una visione complessiva e sistematica della reazione dell’ordinamento, che tenga conto del bene aggredito e delle modalità dell’offesa, ma anche in quanto il legislatore assai spesso calibra quella reazione anche in funzione della possibilità di ricorrere a misure endoprocessuali, non avvedendosi così di stabilire sanzioni non proporzionate tra loro, in violazione anche dell’art. 14 della menzionata convenzione di Nicosia.

5. I nodi problematici dei delitti contro il patrimonio culturale realizzati nella forma associativa di cui all’art. 416 cod. pen..

L’ultima circostanza aggravante riguarda i fatti di reato previsti dal citato titolo VIII *bis* commessi “nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416” del codice penale.

Si tratta di una formulazione davvero infelice sotto molteplici aspetti: innanzi tutto, la ambigua dizione “nell’ambito” può indurre l’interprete a ritenere applicabile la circostanza in discorso non solo quando il reato venga realizzato da un intraneo al sodalizio criminoso, ma anche allorché venga commesso da un concorrente esterno che, pur non essendo formalmente un affiliato, si ponga tuttavia in un rapporto di contiguità con l’associazione e quindi operi anch’esso “nell’ambito” di un gruppo deviante organizzato. Si è poi osservato che si potrebbe essere in presenza sia di uno dei delitti scopo dell’associazione o di un delitto strumentale alla esistenza, sopravvivenza od operatività della struttura organizzativa.

Ed ancora, il puntuale ed inequivoco riferimento all'art. 416 cod. pen., ossia alla figura della mera associazione per delinquere impedisce, in osservanza del principio di stretta legalità, di estendere l'applicazione della aggravante in discorso ad altre ipotesi associative, ad esempio alla previsione di cui all'art. 416 *bis* cod. pen., che si riferisce alle associazioni di tipo mafioso, camorristico o comunque "localmente denominate" che perseguono scopi corrispondenti, sebbene tali ultime associazioni non siano del tutto estranee al traffico illecito (nazionale ed internazionale) di beni culturali.

Ed a tale proposito stupisce che non sia stato attenzionato il profilo riguardante la criminalità transnazionale, ossia le attività di gruppi criminali organizzati, impiegati nella realizzazione di illeciti concernenti i beni oggetto di tutela da parte del titolo VIII *bis* del libro secondo del codice penale, e quello della figura associativa per commettere delitti di contrabbando prevista dall'art. 295 comma secondo lett. d) del T. U. 23 gennaio 1973, n. 43, tanto più che proprio nell'art. 518 *duodevicies* cod. pen., nel disciplinare le ipotesi di confisca, si dispone al suo primo comma che questa "ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Una prova ulteriore, questa, della miopia da cui è stato colpito da tempo l'odierno legislatore il quale, assai spesso, dimentica le buone e più elementari regole stabilite per una corretta "architettura" della norma che si deve andare ad inserire in un sistema giuridico dotato di coerenza e razionalità. E' sempre attuale a tal proposito l'antico ammonimento di Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu nell'opera più rilevante dell'intero *Aufklärung, L'Esprit des lois*, ove il filosofo transalpino ha scolpito il seguente pensiero: "le leggi inutili indeboliscono quelle necessarie".

Note

1. Con la legge 1 ottobre 2020, n. 133 è stata ratificata dall'Italia la "Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società", fatta a Faro il 27 ottobre 2005 ed entrata in vigore il 1 giugno 2011. Si tratta di un documento, composto da 23 articoli, che intende stabilire il valore del patrimonio culturale per la società europea, qualificando la conoscenza ed il patrimonio culturale come diritti dell'essere umano. Al riguardo cfr. GUALDANI, A. (2020), L'Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?, in *Aedon Riv. di arti e diritto*, 1 e segg., la quale sottolinea l'importanza del suo art. 2 lett. a) che detta una nuova ampia e dinamica definizione di patrimonio culturale individuata in "un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi". Ulteriori osservazioni si leggono in GUZZO, L.M. (2021), La convenzione di Faro e il patrimonio culturale religioso: (alcune brevi) questioni di ordine definitorio, in AA.VV., *Il Diritto dei beni culturali*, Roma, Roma Tre Press, 141 e segg.. Un'altra importante Convenzione concernente la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, con l'intento di istituzionalizzare un dovere di cooperazione e solidarietà fra Stati, veniva stipulata a L'Aja il 14 maggio 1954 (seguita da due protocolli aggiuntivi) e poi resa esecutiva in Italia con la legge 7 febbraio 1958, n. 279 (avente peraltro diverse lacune attuative come sottolineato da BROCCA, M. (2001), La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, in *Aedon - Riv. di arti e diritto*, 10 e segg.; MANISCALCO, F. (1999) *Ius praedae: la tutela dei beni culturali in guerra*, Napoli, Massa ed., 38 e segg.; ZAGATO, L. (2007), La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999, Torino, Giappichelli, passim; MAUGERI A.M., (2008), La tutela dei beni culturali nel diritto penale internazionale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità, Milano, Giuffrè, passim, Diverse fonti internazionali che disciplinano particolari aspetti della materia in esame (come la Convenzione UNESCO del 1970 e la Convenzione UNIDROIT del 1995) sono analizzate da PAVONI, R. (2006), L'incompiuta "codificazione" italiana delle norme internazionali e comunitarie sulla circolazione dei beni culturali: interazioni fra sistemi e problemi in materia di adattamento, in PIERGIGLI, V. - MACCARI A.L., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e pratica*, Milano, Giuffrè, 331 e segg.
2. Sulla importanza della cooperazione internazionale nella tutela del patrimonio artistico nazionale cfr. F. MANTOVANI, F. (1976), Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 75 e segg..
3. Cfr. MAZZA, L. (2006), Il nuovo volto della recidiva, in *Riv. pol.*, 89 e segg.; ROCCHI, F. (2020), La recidiva tra colpevolezza e pericolosità. Prospettive d'indagine nel sistema penale integrato, Napoli, ESI, 33 e segg..
4. Cfr. VENAFFRO, E. (2000), Le circostanze comuni di natura patrimoniale, in *Studium iuris*, 1266 e segg..

5. Cfr. DI PINTO, S. (2007), *Conseguenze civili del reato e nuovi tipi di danno*, Milano, Giuffrè, 12 e segg..
6. Su queste problematiche anche con riferimento all'art. 133 comma primo n. 2 cod. pen. cfr. DASSANO, F. (1992), *Il danno da reato. Profili sostanziali e processuali*, Torino, Giappichelli, 41 e segg..
7. Indicazioni in MARINI, G. (1999), *Delitti contro il patrimonio*, Torino, Giappichelli, 73 e segg..
8. Per un improbabile ampliamento della categoria sulle base di fonti internazionali cfr. PERINI, C. (2018), *Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale*, in www.legislazione.penale.eu.
9. Cfr. MAZZA, L. (1976), *Riflessi penalistici della situazione giuridica dei beni di interesse storico, artistico ed archeologico appartenenti allo Stato*, in *Riv. pol.*, 758 e segg..
10. Cfr. COLANTONIO, R. (2022), *I nuovi beni culturali. Tutela, conservazione, conoscenza*, Milano, Giuffrè, passim.
11. Cfr. PIOLETTI, G. (1982), *Patrimonio artistico e storico nazionale (reati contro il)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, Milano, 398 e segg..
12. Cfr. MAZZA, L. (1982), *Sui limiti di ammissibilità della costituzione di parte civile nei giudizi penali relativi a danneggiamento di cose d'antichità e d'arte*, in *Mass. pen.*, 230 e segg..
13. Così CALAMANDREI, P. (1933), *Immobili per destinazione artistica*, in *Foro it.*, I, 1715 e segg..
14. Cfr. BERNARDINI, G. (1991), *Osservazioni preliminari al diritto come linguaggio*, Siena, 1991, 17 e segg..
15. Cfr. MANTOVANI, F. (2020), *Diritto penale. Parte generale*, Padova, Cedam, 135.
16. Per un discutibile apparentamento con la aggravante comune prevista dall'art. 61 n. 11 cod. pen. cfr. MARTINI, A. (2022), *In G.U. la tutela del patrimonio culturale: le modifiche al codice penale*, in www.altalex.com, implicando comunque un abuso di una posizione cui sono connessi poteri e doveri.
17. per una visione assai sintetica cfr. SALAMONE, F. E. (2017), *Argomenti di Diritto Penale dei beni culturali*, Torino, Giappichelli, 95 e segg..
18. In proposito cfr. PIOLETTI, G. (2006), *Sub art. 178*, in PIERGIGLI, V.-MACCARI A.L., *Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e pratica*, Milano, Giuffrè 736 e segg., anche con riferimento al previgente art. 127 comma secondo del d. lgs. 29 Ottobre 1999, n. 490.
19. Cfr. MACCARI, A. L. (2004), *Il falso d'arte nel nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*, Milano, Giuffrè, 2006, 472 e segg..
20. Cfr. MOSCA, C. (2021), *Diritto pena e principio di legalità. Materiali per uno studio sulla legalità penale*, Napoli, ESI, 171 e segg..
21. Cfr. MAZZA M. (1975) *Su taluni aspetti del delitto di frode in commercio*, in *Giur. agr. it.*, 606 e segg..
22. Le similitudini con l'aggravante comune di cui all'art. 61 n.9 sono sottolineate da A. MARTINI, *In G.U. la tutela del patrimonio culturale cit.*, 6.
23. Cfr. GOLINELLI, C. M. (2008) *La valorizzazione del patrimonio culturale: verso la definizione di un modello di governance. Cultura, impresa e territorio*, Milano, Gippichelli, passim.
24. Indicazioni nei volumi curati da L. CASINI, *La globalizzazione dei beni culturali*, Bologna 2010, passim, e da P. BILANCIA, *La valorizzazione dei beni culturali. Modelli giuridici di gestione integrata*, Milano, 2006, passim.
25. Cfr. BONADIO, G. (2002), *Sub artt. 357 e 358*, in *Commento al codice penale, T. secondo*, Torino, Giappichelli, 1691 e segg., ed ivi richiami di dottrina e giurisprudenza.
26. Cfr. DEMURO, *I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-Bis*, in *Sistema penale*, 2022, 29.
27. Sul quale cfr. ADDANTE, E. (2020), *Il principio di proporzionalità sanzionatoria in materia penale*, Pisa, Pacini, passim.
28. Cfr. GALLISAI PILO, M. G. (2002), *Sub art. 69*, in *Commento al codice penale, T. primo*, Torino, Giappichelli, 582 e segg..
29. Cfr. SPAGNOLO, G. (1997), *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, Cedam, 21 e segg.; TURONE, G. (2015) *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, Giuffrè, passim; POMANTI, P. (2018), *La metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale*, Pisa, Pacini, 2018, passim.
30. Cfr. MUSACCHIO, V. – DI TULLIO D'ELISIIS, A. (2022), *Reati contro il patrimonio culturale*, Milano, Giuffrè, 159.
31. Sulla struttura di tale aggravante cfr. MAZZA, L. (1979), *Profili del tentativo di contrabbando doganale*, Napoli, ESI, 203 e segg..